



COMUNE DI GABIANO


Provincia di Alessandria

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37



OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI INERENTI LE AFFISSIONI ALLA DITTA IRTEL.

L'anno *DUEMILADIECI* addi *TRENTUN* del mese di *MARZO* alle ore 9,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Fatto l'appello risultano:

	<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
<i>TRIBOCCO Dr. Mario</i>	<i>Si</i>	
<i>SALMASO Luigino</i>	<i>Si</i>	
<i>GAGLIARDONE Giuseppe</i>	<i>Si</i>	
<i>CALIGARIS Claudio</i>		<i>Si</i>
<i>GARIMANNO Walter</i>		<i>Si</i>

Con l'intervento e l'opera del Vice-Segretario Comunale *TRICCO Dott.ssa CHIARA*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. *TRIBOCCO DR.MARIO* nella sua qualità di *SINDACO* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

DATO ATTO che è stato fatto presente dall'ufficio ragioneria l'opportunità di stipulare idonea convenzione in merito al servizio di affissioni ;

VISTA la bozza di convenzione che si allega sotto "A" e qui richiamata quale contenuto essenziale della presente deliberazione;

RITENUTA l'opportunità e dato atto che la remunerazione del servizio avverrà a norma del D.Lgs 112/99;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **favorevoli unanimi** espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la convenzione di cui all'allegato "A" per le motivazioni in premessa esposte e specificatamente per anni 9 (nove) e con un introito a favore del Comune di euro 2.000,00 annui come da offerta del 19/03/2010 della ditta IRTEL srl;

DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio finanziario e il rappresentante legale del Comune alla sottoscrizione della convenzione suddetta;

DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla stipula della presente convenzione non necessitano di assegnazione di fondi specifica;

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ART.49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa TRICCO CHIARA



COMUNE DI.....GABIANO.....

PROVINCIA DI.....ALTOBIANCO.....

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI
PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(APPROVATO CON ...G.C..... N.....37..... DEL 31/03/2019)



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al regolamento vigenti e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

ART. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone fisso con i criteri di cui al D.Lgs. citato.

L'ammontare del canone al Comune può essere riveduto nel caso di variazioni di tariffe o di variazioni recessive dei mezzi pubblicitari non imputabili alla volontà delle parti.

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale previsto dal D.M. 289/2000.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni ⁹, (n.b. = ai sensi del Cod. Civile la durata massima consentita è pari ad anni nove), a decorrere dal ^{01/01/2010} al termine dei quali scade di pieno diritto senza obbligo di disdetta

Il Concessionario può essere confermato nella gestione del servizio osservate le norme vigenti in materia all'epoca della scadenza, purché le condizioni proposte siano migliorative rispetto a quelle preesistenti, e fermo restando la presentazione della domanda di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto.

Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti o formazione di ruoli, al recupero delle partite non pagate riferite al periodo di propria gestione; tutti i costi relativi a tale gestione-stralcio, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.

ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dalla differenza risultante tra l'incasso lordo ed il canone versato al Comune.

Qualora la concessione decorra da data successiva al 1° gennaio, il Comune riconoscerà al Concessionario, ai fini del computo del canone dovuto, i ratei d'imposta e i diritti riscossi dal 1° gennaio in poi.
Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione ritenendosi compensato per quest'ultimo titolo dalla devoluzione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/93 e senza alcuna esclusione.

ART. 5 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

Il conferimento della concessione può essere effettuato mediante rinnovo ai sensi della L. 248 del 2.12.2005 (art. 3), purché le condizioni proposte siano migliorative di quelle precedenti ed a condizione che il concessionario possieda i requisiti indicati nell'art. 2 del presente capitolato.

ART. 6 VERSAMENTI

Il canone annuo fisso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate da versarsi entro il 30mo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione dell'indennità di mora, al tasso legale in essere, sulle somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910, n.639.

ART. 7

SERVIZI AGGIUNTIVI / COMPLEMENTARI

Nel caso l'Ente ritenesse di dover richiedere servizi aggiuntivi non compresi nel presente capitolato, dovranno preventivamente essere concordate per iscritto le relative pattuizioni.

ART. 8 VARIAZIONI DI TARIFFA

Il concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale ed approvate dagli organi di controllo.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa, salvo diritti, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

Qualora durante la concessione dovessero apportarsi variazioni alle tariffe ed alle disposizioni che regolano il particolare servizio, tali da incidere in misura pari o superiore al 10 % dei proventi lordi, il canone annuo convenuto dovrà essere proporzionalmente raggugliato al maggiore o minor ammontare delle riscossioni.

In tale ipotesi si dovranno altresì tenere in conto gli aumenti del costo del servizio sostenuti dal concessionario dall'inizio della gestione, quantificabili comunque in misura non superiore alla percentuale del 10% sopradetta.

ART. 9 CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

L'affissione dovrà essere effettuata secondo le norme del D.Lgs. 507/93 e tempestivamente eseguita a richiesta degli utenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, e senza che il Concessionario possa richiedere altri compensi oltre a quelli previsti dall'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93 che gli sono interamente devoluti per la particolare prestazione di urgenza ai sensi dello stesso articolo.

ART.10 SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza del settore finanze.

L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione.

Il Concessionario dovrà in tal caso tenersi a disposizione degli Organi di controllo presso la Sede Municipale nella quale, a richiesta, dovrà produrre la documentazione.

ART.11 BOLLETTARI DI RISCOSSIONE

Per tutto quanto riguarda bollettari e registri contabili si rimanda al Decreto Ministero Finanze del 26.4.1994 (Disposizioni in ordine alla gestione contabile del servizio); nel caso la riscossione avvenga, oltre che a mezzo conto corrente postale (per la pubblicità annua) anche per cassa (per i diritti di affissione e la pubblicità temporanea), per queste ultime due fattispecie dovranno essere utilizzati due tipi di bollettari distinti, preventivamente vidimati dal Comune; ogni bolletta dovrà essere redatta almeno in duplice copia.

I bollettari vidimati dovranno essere annotati quantitativamente su appositi registri di carico-scarico.

Tutti i bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni (e, per la pubblicità annuale, i tabulati riepilogativi degli introiti realizzati) e ad esibirli entro 30 giorni ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli; gli stessi dovranno inoltre essere consegnati al Comune a fine gestione con apposito verbale di consegna.

ART.12 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia.

Potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, concentrare presso la sua sede principale o periferica la riscossione dell'imposta annuale sulla pubblicità e la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Il Concessionario potrà conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione necessaria per i controlli di cui al precedente art. 11 e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza.

Il Comune si impegna, tramite l'Ufficio Tecnico, ad inviare trimestralmente alla Concessionaria, presso la sua sede centrale, tutte le autorizzazioni, e relativi disegni e bozze allegati con misure e dimensioni, inerenti a nuove esposizioni pubblicitarie; altresì si impegna, tramite i competenti uffici (Anagrafe, Commercio, Polizia Amministrativa, Tributi) a fornire, su richiesta del concessionario ed al fine di evitare emissioni di atti con intestazione errata o comunque passibili di arrecare disturbo a soggetti diversi dai reali titolari di imposta, tutti i dati necessari per una corretta emissione degli avvisi di pagamento e della formazione dei ruoli di riscossione coattiva (quali ad esempio codici fiscali, data e luogo di nascita, date dei subentri o cessazioni di esercizi commerciali ecc.).

ART.13

PERSONALE

Prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà segnalare al Comune il nome del personale incaricato per l'espletamento del servizio; il personale incaricato dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione, che potrà chiederne la sostituzione per gravi e circostanziati motivi; l'Amministrazione proporrà, in tal caso, soluzioni alternative, prestando la propria collaborazione per la ricerca e la scelta di idoneo incaricato.

Gli oneri per il personale dipendente, collaboratori e incaricati saranno a totale carico della Concessionaria, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilità della medesima talchè nessun aggravio di spese deriverà al Comune.

Il Comune ha l'obbligo di rilasciare a detto personale tessera o documento di riconoscimento, a semplice richiesta del Concessionario; nessuna responsabilità potrà essere addebitata a quest'ultimo in caso di inadempienza del Comune.

ART.14

MATERIALE D'USO E IMPIANTI PER AFFISSIONI

Per le tabelle e plance da adibire al servizio delle pubbliche affissioni, si provvederà ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93.

Il Comune segnalerà, prima dell'inizio della gestione, ubicazione, tipo e quantità degli spazi esistenti e, d'accordo con il concessionario ne verificherà la consistenza e lo stato d'uso redigendo apposito inventario.
Il Concessionario assumerà in consegna tali spazi con l'obbligo di manutenzione e resa dei conti.

Nel caso si renda necessaria nel corso della gestione la installazione di nuovi impianti il costo degli stessi sarà a carico della concessionaria nei limiti previsti dal succitato art. 18 D.Lgs. 507/93, e tenendo in conto il numero degli spazi 70x100 già esistenti; nel caso si renda necessaria la fornitura di impianti in misura eccedente i limiti dell'art. 18 predetto l'Amministrazione Comunale concorrerà alle spese di fornitura in misura pari al 50% delle stesse; in ogni caso saranno forniti impianti di tipo standard in lamiera zincata 10/10. In ambedue le ipotesi alla concessionaria incombono anche gli oneri di trasporto mentre la posa in opera avverrà a cura del Comune con proprio personale di istituto entro 30 giorni dalla data di consegna; gli impianti pagati dal concessionario rimarranno di sua proprietà, salvo il diritto di opzione, da parte del Comune, di rilevarli a prezzo di stima da concordarsi tra le parti alla scadenza dell'appalto.

La revisione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti è a completo carico del Concessionario, per tutta la durata del contratto.

ART.15

SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Il Concessionario dovrà istituire recapito, nel comune stesso o nelle vicinanze, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere e riscuotere contestualmente i diritti e compensi per le prestazioni commissionate.

Le affissioni giornaliere e/o urgenti devono essere eseguite con la maggior sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, secondo l'ordine di presentazione delle commissioni e tenuto conto degli orari prestabiliti per le uscite.

Il Concessionario gestirà in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni secondo criteri gestionali determinati, per quanto riguarda tempi e orari, discrezionalmente secondo la propria struttura organizzativa; resta comunque facoltativa la possibilità di effettuare uscite nei giorni festivi e prefestivi.

Nessuna altra affissione potrà essere eseguita direttamente senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti; fanno eccezione unicamente gli spazi di soggetti privati eventualmente concessi a norma di regolamento ed ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, i quali devono comunque preventivamente effettuare il versamento dei diritti o dell'imposta dovuta.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

Per i servizi di affissione richiesti, oltre che nel capoluogo, nelle diverse frazioni del comune, l'appaltatore avrà diritto a riscuotere la somma forfetaria di euro 1,20 a commissione e per ciascuna frazione ove le affissioni gli vengano richieste, qualunque sia il numero dei manifesti da affiggere, a titolo di rimborso spese carburante.

ART.16 RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI

Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.

Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.

In caso di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nonché in tutti i successivi gradi di giudizio il concessionario si farà interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quant'altro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dell'atto impugnato.

Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, a trasmettere la medesima sollecitamente al concessionario al fine di consentire la pienezza della difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio correlata ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.92.

ART.17 AFFISSIONI GRATUITE ED A TARIFFA RIDOTTA

Il Concessionario si impegna a non richiedere il pagamento dei diritti di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93, che il Comune provvede ad affiggere direttamente mediante proprio personale negli appositi spazi riservati, senza nulla dovere e pretendere a tale titolo; nel caso l'affissione venga richiesta al Concessionario verrà comunque applicata la tariffa ridotta del 50% prevista dall'art. 20 D.L. 507/93.

Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare per la stessa unità di tempo di esposizione rispettivamente il 10 % ed il 10 % (e così in totale il 20 %) degli spazi ed impianti adibiti ad affissioni.

ART.18 ESPOSIZIONI ABUSIVE

Le affissioni eseguite direttamente e non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione della maggiorazione di cui all' art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93 nonché della applicazione delle sanzioni previste dai D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e dal successivo regolamento comunale di attuazione.

Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione di sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell'esposizione/affissione abusiva.

ART.19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga:

1. Ad applicare il D.Lgs. 507/93, e le altre disposizioni legislative vigenti.
2. Ad applicare il regolamento - tariffa deliberato dal Consiglio Comunale e successive modifiche.
3. A trasmettere le annuali statistiche alla Ministero delle Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale;
4. A subentrare in tutti i diritti e obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D.Lgs. 507/93, nelle eventuali particolari convenzioni in corso inerenti le pubbliche affissioni.
5. Ad espletare, su eventuali reclami circa l'effettuazione del servizio o sui ricorsi dei contribuenti, gli opportuni accertamenti ed a riferire o controdedurre, fornendo comunque tutti gli elementi necessari per la relativa istruttoria e per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità preposta.
6. A versare nei termini di legge la tassa di concessione governativa, se dovuta.

ART.20 RESPONSABILITÀ

Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. Dal giorno delle consegne e dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni.

ART.21 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata dell'appalto il Concessionario deve eleggere domicilio presso la propria sede legale e può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti.

ART.22 CONTROVERSIE

Il Concessionario riconosce competente per eventuali provvedimenti giudiziari il Foro della provincia di appartenenza del Comune.

ART.23 NORME FINALI

1. Tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione non sarà soggetto a registrazione in base al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 art. 7 (e art. 5 della tabella allegata).

2. Nessuna clausola contrattuale, in contrasto con il presente capitolato, avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal Consiglio Comunale previo comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli oneri di capitolato.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato valgono, ove compatibili, le norme vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali.

ART.24**AFFIDAMENTO DI ALTRI SERVIZI**

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 28.12.01 n. 448, così come espressamente recepito dal Decreto Ministero Economia e Finanze 13 luglio 2004 prot. n. 17729/2004/dpf/uff (pubblicato sulla G.U. dell' 8 ottobre 2004) al concessionario possono essere affidati, a semplice richiesta, altri servizi relativi a liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali di natura tributaria o extra tributaria; in tale ipotesi le relative pattuizioni dovranno essere concordate e formalizzate in separata convenzione.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to TRIBOCCO DR. MARIO

L'ASSESSORE

F.to SALMASO LUIGINO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to TRICCO Dott.ssa CHIARA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 010Z 9AW 9 - 6 MAG 2010



IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 47 Reg. Pubbl.

Copia del presente verbale viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 6 MAG 2010

Li, 6 MAG 2010

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE